

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Capo I Commissioni Consiliari permanenti

Art. 1 Composizione e nomina

1. Il Consiglio Comunale entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla convalida degli eletti, provvede a nominare al suo interno tre Commissioni permanenti così denominate:

-1^a Commissione – Statuto e Regolamenti – Affari istituzionali – Risorse umane e strumentali – Partecipazione e decentramento – Finanze e Sviluppo economico;

-2^a Commissione – Scuola – Politiche sociali e pari opportunità – Cultura – Turismo – Sport e Tempo libero;

-3^a Commissione – Ambiente e Territorio – Urbanistica – Lavori Pubblici – Attività Produttive – Traffico e viabilità – Servizi Pubblici.

2. Il Consiglio Comunale qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare l'istituzione di altre Commissioni permanenti, stabilendo le materie di competenza.

3. Le Commissioni permanenti sono composte da 5 (cinque) Consiglieri Comunali di cui n°3 (tre) designati dalla maggioranza e n°2 (due) dalla minoranza.

La conferenza dei capigruppo procede alla designazione dei componenti di ogni Commissione Consiliare tenendo conto del criterio innanzi stabilito.

4. L'elezione dei componenti designati avviene in Consiglio Comunale con votazione palese.

5. In caso di mancato accordo sulla composizione di una o più Commissioni, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti purché sia rispettato il criterio di cui al 3° comma.

A tal fine si procede all'elezione con votazione separata.

6. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, si procederà alla nomina del sostituto con le stesse modalità sopra indicate.

8. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere di maggioranza o di minoranza, a secondo dell'appartenenza.

9. Il Sindaco e gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio non fanno parte

delle Commissioni permanenti. Gli stessi hanno diritto di partecipare alle riunioni delle stesse.

Art. 2

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. I Presidenti delle Commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina ed è convocata dal Presidente del Consiglio. In caso di assenza del Presidente della Commissione lo sostituisce il Vice Presidente.

3. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e quella del Vice Presidente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

4. Il Presidente del Consiglio rende note le predette nomine al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, all'Organo di revisione economico-finanziaria, al Difensore Civico ed agli Organismi di decentramento e di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

Ogni membro può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente pone l'argomento in discussione nella seduta successiva all'inoltro della richiesta.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro 10 (dieci) giorni da quello della presentazione della richiesta al Protocollo Generale del Comune.

7. Le Commissioni permanenti di norma sono convocate almeno una volta ogni mese, non possono essere convocate nel giorno precedente la data di riunione del Consiglio Comunale.

8. Le convocazioni, di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta Consiliare. La convocazione su richiesta dei componenti può essere inviata, anche via posta elettronica. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

Art. 3

Funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi nominati dal Consiglio; ove tale quorum non venga raggiunto, almeno 3 (tre) dei componenti effettivi nominati.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco e gli Assessori partecipano, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle Commissioni relative alle loro competenze, senza diritto di voto.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio Segreteria almeno 3 (tre) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 4 Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni mediante l'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse demandati dal Presidente del Consiglio o richiesti dalle Commissioni.

2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia, ai Capigruppo Consiliari ed ai componenti della Commissione, una volta approvati dalla Commissione stessa nella seduta successiva. Le decisioni della Commissione sono depositate in forma sintetica a cura del Presidente della Commissione e dallo stesso sottoscritte nei fascicoli degli atti cui si riferiscono prima della seduta del Consiglio Comunale. Tale deposito ha carattere obbligatorio. I verbali della Commissione che trattano materie finanziarie sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

4. Le Commissioni, di cui al presente articolo, hanno facoltà di avvalersi per l'espletamento delle loro funzioni dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purché in forma gratuita. Possono inoltre procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni, organizzazioni ed enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto esame degli argomenti.

5. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più Commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, il Presidente del Consiglio provvede all'assegnazione con il criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i Presidenti delle altre Commissioni interessate. In casi di particolari rilevanza il

Presidente del Consiglio può disporre la convocazione congiunta di due o più Commissioni, designando contestualmente che debba presiedere la seduta.

Art. 5 Segreteria delle Commissioni

1. Le Commissioni si avvalgono, per l'esercizio delle loro funzioni, dell'attività di supporto dell'Ufficio Segreteria.
2. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente dell'Ufficio di Segreteria. Dette funzioni possono essere svolte da personale appartenente ad altri uffici e servizi.
3. Il segretario della Commissione provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della stessa. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente. Una copia dei verbali, una volta approvati, viene depositata presso l'Ufficio Segreteria e consegnata ad ogni componente della Commissione entro 30 (trenta) giorni.

Capo II Commissioni speciali

Art. 6 Commissione di indagine

1. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La proposta di istituzione può essere avanzata dal Presidente del Consiglio, o di almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi Consiliari in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
3. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione Consiliare, elegge il Presidente, con votazione segreta alla quale partecipano i soli Consiglieri di minoranza, scegliendolo tra i propri componenti appartenenti alla minoranza. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e Servizi sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento del

mandato ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Direttore Generale, dei Responsabili degli Uffici e Servizi, dei dipendenti Comunali, dei Rappresentanti del Comune in altri Enti e Organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente dell'Ufficio di Segreteria che si avvale nelle audizioni di apparecchi di registrazione.

7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, in caso diverso, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o i soggetti competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

9. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

Art. 7

Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello Statuto Comunale è istituita la Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.

2. La Commissione di controllo e garanzia è composta da n°7 (sette) componenti di cui n°4 (quattro) eletti dalla maggioranza e n°3 (tre) dalla minoranza.

3. La conferenza dei capigruppo procede alla designazione dei componenti della Commissione di controllo e garanzia tenendo conto del criterio innanzi stabilito.

L'elezione dei componenti designati avviene in Consiglio Comunale con votazione palese. In caso di mancato accordo sulla composizione della Commissione, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti purché sia rispettato il criterio di cui al 2° comma.

A tal fine si procede all'elezione con votazione separata.

4. Il Presidente della Commissione è eletto in seno alla Commissione con votazione segreta alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. E' eletto il Consigliere della minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

5. Il Consiglio Comunale esercita per il tramite della Commissione funzioni di verifica e

controllo in ordine all'attuazione del programma di mandato e alla coerenza del documento revisionale annuale alle linee di detto programma.

6. La Commissione espleta le funzioni di cui al precedente comma attraverso:

- a. la verifica annuale, da effettuarsi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti del programma di mandato;
- b. la verifica semestrale dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti di cui alla relazione previsionale programmatica del bilancio preventivo;
- c. il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- d. la verifica periodica delle risultanze del controllo di gestione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- e. l'esame della relazione relativa al controllo strategico alla stessa trasmessa dalla Giunta;
- f. l'esame delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- g. l'esame delle relazioni del difensore civico;
- h. l'espletamento di altri controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale;

7. La Commissione almeno ogni 3 (tre) mesi redige e presenta al Consiglio relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata. Copia di dette relazioni sono inviate al Presidente del Consiglio, il quale provvede a trasmettere al Sindaco, e, per il suo tramite, alla Giunta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza Consiliare nella quale il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio.

8. La Commissione si avvale per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'Ufficio Segreteria.

9. La Commissione ha diritto di accesso agli atti e documenti inerenti all'attività di verifica e controllo di cui ai precedenti commi. I Dirigenti e i Responsabili di Aree dell'Ente sono tenuti a prestare alla commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

10. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio, salvo il rispetto della normativa sulla privacy.



COMUNE DI CAMPAGNA
(Provincia di Salerno)

**Regolamento per l'istituzione e il
funzionamento delle Commissioni
Consiliari.**

**Approvato dal Consiglio Comunale con delibera N°40 del
22/07/2004**